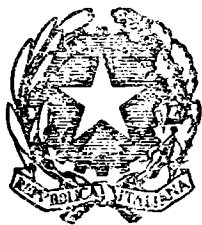


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 55501

R E G I O N I

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 maggio 1996, n. 39.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione dei pubblici servizi - Modifica» Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi. Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 30.

Contributo regionale a favore dell'Istituto Musicale «G. Braga» di Teramo Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 31.

Assegnazione alla ULS di Chieti di un contributo in conto capitale per la realizzazione di un primo lotto funzionale di n. 20 posti letto nella R.S.A. prevista dal Piano Sanitario Regionale nel Comune di Ripa Teatina Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 32.

Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 33.

Interpretazione autentica dell'art. 71 della legge regionale n. 18 del 1983 e successive modificazioni riguardante le serre. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 34.

Disposizioni per accelerare l'attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 35.

Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per i pazienti oncologici terminali Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 36.

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 33.

Disciplina dell'agriturismo Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 34.

Norme sull'attività statistica regionale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 35.

Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 36.

Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997 Pag. 19

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 60.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 61.

Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 62.

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della società per azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche) Pag. 22

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 21.**

Modificazione della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane - e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo unico dell'artigianato Pag. 22

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 22.

Ulteriore proroga del termine di cui al quarto comma dell'art. 27 e modificazione del sesto comma dell'art. 14 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34 - Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi Pag. 22

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 23.

Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 24.

Modificazione della legge regionale 27 aprile 1990, n. 28 - Acquisizione dei beni disponibili della ex Ferrovia Spoleto-Norcia Pag. 24

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 25.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi di bonifica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 26.

Riordino delle Regole Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 27.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 29

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 35.**

Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali» Pag. 30

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 maggio 1996, n. 39.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione dei pubblici servizi - Modifica».

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 48 del 28 settembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. n. 1 Atti del Governo, fg. n. 75;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si è espresso nella adunanza del 16 aprile 1996 con parere n. 216/96;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 1996, n. 26, che approva la modifica al regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 4, è sostituito dal seguente testo: «Tranne che nei casi di partecipazione azionaria diretta della Gepi S.p.a. ovvero della Nova S.p.a., ai sensi dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con legge 29 marzo 1995, n. 95 e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche, l'atto costitutivo o l'Assemblea dei soci possono prevedere il conferimento della delega di cui all'art. 2381 del codice civile solo ad un membro nominato dall'Amministrazione pubblica o da un comitato in cui i membri nominati dall'Amministrazione pubblica abbiano un peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 maggio 1996

GRAZIANO

96R0859

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 straordinario del 9 febbraio 1996)

(Omissis).

96R1081

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 20 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo Statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.

3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.

Art. 2.

Ricostituzione degli organi

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite fino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi dalla legge o dalle disposizioni che li regolano. Qualora la durata in carica dell'organo amministrativo coincida con la legislatura, il termine di scadenza dell'organo medesimo è stabilito nel sessantesimo giorno successivo alla data di elezione della prima Giunta provinciale della nuova legislatura.

2. Quando la competenza alla nomina spetta ad un organo collegiale, la nomina stessa è posta all'ordine del giorno di una seduta di quest'ultimo convocata per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.

3. Qualora l'organo collegiale competente alla nomina non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al comma 1 dell'articolo 3, la relativa competenza è trasferita al presidente dell'organo medesimo, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

4. Salvo che la legge o le disposizioni che regolano l'organo richiedano espressamente la nomina della totalità o di maggioranze qualificate dei componenti previsti, gli organi amministrativi collegiali si intendono validamente ricostituiti con la nomina della maggioranza dei membri previsti. La ricostituzione dell'organo importa la decadenza di tutti i componenti dell'organo scaduto. Si intende sempre richiesta la nomina della totalità dei componenti dell'organo nei casi in cui la legge o le disposizioni che lo regolano richiedano che l'organo operi con la presenza di tutti i membri.

5. Qualora la nomina dei componenti dell'organo collegiale richieda una o più designazioni, anche a seguito di procedure elettive, e queste non pervengano in tempo utile, l'organo competente dispone la nomina prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la necessità del raggiungimento della totalità, della maggioranza qualificata o della maggioranza dei componenti dell'organo secondo quanto previsto dal comma 4. Anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, per le designazioni di competenza del Consiglio provinciale la relativa richiesta deve essere inoltrata entro il quarantacinquesimo giorno antecedente i termini di cui al comma 1.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora non sia possibile la nomina della totalità o della maggioranza dei componenti dell'organo, l'organo competente dispone la nomina provvisoria, in sostituzione dei membri mancanti, di un numero di esperti della materia trattata da detti organi sufficiente a raggiungere la maggioranza o la totalità dei componenti prevista dalla legge. Gli esperti nominati provvisoriamente sono sostituiti da quelli nominati a seguito delle nuove designazioni a mano a mano che queste ultime pervengano.

7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 è comunque disposta l'integrazione della composizione dell'organo per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole nomine o designazioni dei membri mancanti, sempreché si tratti di periodi non inferiori a centottanta giorni rispetto alla scadenza dell'organo.

Art. 3.

Proroga degli organi amministrativi

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, sono prorogati di diritto per non più di sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Costituiscono in ogni caso atti di ordinaria amministrazione quelli adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di amministrazione attiva ed in particolare nell'esercizio di funzioni consultive, propositive, di controllo o di verifica.

3. Qualora sia necessario adottare, nel periodo in cui gli organi sono prorogati, atti di ordinaria amministrazione quali programmi, piani, bilanci o altri atti, che per la loro durata, il loro contenuto o i loro effetti, possano impegnare la futura attività dello stesso organo o di altri organi, gli atti medesimi devono riservare espressamente al nuovo organo la possibilità di rivedere, per quanto ne permangano gli effetti, le decisioni adottate. L'esecuzione degli atti medesimi da parte degli organi prorogati deve essere per quanto possibile scaglionata nel tempo tenendo conto delle necessità dell'ente.

4. Decorso il termine di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; in tal caso subentra nelle competenze di amministrazione attiva dell'organo decaduto, fino alla sua ricostituzione, il dirigente del servizio competente per materia, quando si tratti di organi dell'amministrazione provinciale, o il direttore dell'ente negli altri casi.

5. Nel medesimo caso di cui al comma 4, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui l'organo ha competenze consultive; tuttavia se l'organo o la struttura competente a provvedere abbiano rappresentato particolari esigenze istruttorie o si tratti di pareri che debbono essere rilasciati da organi preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, provvede il dirigente del servizio competente per materia. Ove si tratti di organi che esercitano funzioni di controllo, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per l'esercizio di dette funzioni.

Art. 4.

Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all'applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante apposito elenco, gli enti pubblici e le persone giuridiche private soggetti all'applicazione della medesima ai sensi dell'articolo 1.

2. In detto elenco sono individuati, distintamente per ciascun ente o persona giuridica e con riferimento alla Provincia anche per strutture organizzative competenti, anche gli organi cui si applica la disciplina della legge.

3. L'elenco può essere aggiornato d'ufficio o su richiesta degli interessati.

4. L'elenco ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale della Regione* e sono comunicati, per la parte di rispettiva competenza, agli enti e alle persone giuridiche interessate.

5. Nell'elenco sono compresi, su indicazione della Presidenza del Consiglio provinciale, anche gli organi la cui nomina spetta al Consiglio medesimo.

Art. 5.

Norme finali e rinvio

1. I componenti che facciano parte di un organo unicamente in quanto titolari di una determinata carica o ufficio sono in ogni caso sostituiti di diritto dai nuovi titolari, anche a titolo provvisorio, della medesima carica o ufficio. Si intendono sempre regolarmente costituiti gli organi interamente composti dai titolari di determinate cariche o uffici, ancorché non intervengano i provvedimenti di nuova nomina o di ricostituzione previsti.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, per quanto riguarda il regime degli atti adottati nel periodo di proroga, l'efficacia dell'atto di ricostituzione e il regime dei relativi controlli e la responsabilità dei titolari della competenza alla ricostituzione, si applicano l'articolo 3, comma 3, l'articolo 5, commi 1 e 3, e l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. In pendenza dei controlli sui provvedimenti di ricostituzione e fino alla comunicazione della loro conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per gli organi amministrativi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti, il termine di proroga previsto dall'articolo 3, comma 1, decorre dalla predetta data.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il settimo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), come modificato da ultimo dall'articolo 43 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;

b) il terzo comma dell'articolo 58 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere i suoi compiti sino al suo rinnovo»;

c) la lettera c) del primo comma dell'articolo 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), limitatamente alle parole: «; ove il Comprensorio non risulti costituito o non provveda entro 30 giorni alla designazione, il rappresentante è scelto direttamente dalla Giunta provinciale»;

d) il comma 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti), come introdotto dall'articolo 22 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

e) il quarto comma dell'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 (Disciplina della programmazione di sviluppo);

f) il terzo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento);

g) il quinto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni in materia di agricoltura), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

h) il nono comma dell'articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento);

i) il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), come sostituito dall'articolo 31 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

j) il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), limitatamente alle parole «e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale»;

k) il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), limitatamente alle parole: «; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

l) il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione), limitatamente alle parole: «entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa»;

m) il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione), limitatamente alle parole: «Trascorso tale termine la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni. »;

n) il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione);

o) il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento);

p) il comma 5 dell'articolo 30 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione»;

q) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica.»;

r) il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni il Comitato in carica.»;

s) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), limitatamente alle parole: «Essi restano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio cui è connessa la partecipazione al consiglio e, per i componenti di cui alle lettere f), g), h) fino alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione.»;

t) il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi);

u) il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), limitatamente alle parole: «Esso esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura provinciale, fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti o responsabili dei dipartimenti o Servizi provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito del Comitato.»;

v) il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), limitatamente alle parole: «Decorso tale termine, il Comitato è validamente costituito anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.»;

w) il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), limitatamente alle parole: «Il comitato continua a svolgere le proprie funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino al suo rinnovo.»;

x) il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381) limitatamente alle parole: «Nei casi in cui è prevista la designazione di deter-

minati componenti da parte di associazioni di categoria, qualora la designazione non venga effettuata entro 45 giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede autonomamente.»;

y) il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970 n. 381) limitatamente alle parole: «Nei casi in cui è prevista la designazione da parte di associazioni di categoria e questa non avvenga entro 45 giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede autonomamente.»;

z) il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);

aa) il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), limitatamente alle parole: «Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni.»;

bb) il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);

cc) il comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige);

dd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio anche in relazione all'elezione del consiglio di amministrazione dell'università»;

ee) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace), così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 34, limitatamente alle parole: «e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea di cui all'articolo 4, comma 1»;

ff) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica), limitatamente alle parole: «; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

gg) il comma 7 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

hh) il comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

ii) il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

jj) il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

kk) il comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);

ll) il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le funzioni la commissione in carica.»;

mm) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale), limitatamente alle parole: «Nel caso in cui le predette organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina d'ufficio.»;

nn) il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone), limitatamente alle parole: «ed esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura provinciale fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti o responsabili dei dipartimenti o dei servizi provinciali di cui al comma 1 comporta l'automatica sostituzione nell'ambito del consiglio di amministrazione provinciale che li ha nominati, ed essi possono essere riconfermati»;

oo) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), limitatamente alle parole: «Essa esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito della C.P.E.»;

pp) il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità);

qq) il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

rr) il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio»;

ss) il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo collegio»;

tt) il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento);

uu) il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

vv) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»);

ww) il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»);

xx) il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale), limitatamente alle parole: «esercitando le funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato»;

yy) il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale), limitatamente alle parole: il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salvo successive integrazioni.»;

zz) il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi), limitatamente alle parole: «, entro quattro mesi dall'inizio della legislatura.»;

aaa) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla elezione del nuovo comitato»;

bbb) il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), limitatamente alle parole: «e comunque sino all'insediamento della nuova commissione che deve avvenire entro sei mesi dall'inizio della legislatura».

2. Sono inoltre abrogate le disposizioni di leggi provinciali, ancorché non richiamate dal comma 1, comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 febbraio 1996

ANDREOTTI

96R1082

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 30.

Contributo regionale a favore dell'Istituto Musicale «G. Braga» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, come riconoscimento alla diffusione delle discipline musicali, tesa alla formazione musicale dei musicisti, nonché alla diffusione e all'incremento dell'arte e della cultura musicale, considera di primaria importanza l'azione svolta dall'Istituto musicale «G. Braga» di Teramo.

Art. 2.

La Regione Abruzzo concede all'Istituto musicale «G. Braga» - Ente morale con sede nel Comune di Teramo, un contributo annuo di L. 500.000.000 per lo svolgimento delle attività didattiche e culturali.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in L. 500.000.000 annue, si provvede, per il 1996, introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Per gli esercizi futuri, la quantificazione dell'onere sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 e sarà iscritta sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 4.

Una quota del contributo di cui all'art. 3 pari a L. 30.000.000 va destinato a ridurre la quota d'iscrizione per le famiglie degli studenti meno abbienti, da erogare con apposito regolamento emanato dal Consiglio d'Amministrazione del liceo musicale «G. Braga».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 giugno 1996

FALCONIO

N.B.: Il Governo ha chiesto di richiamare l'attenzione sull'esigenza che il soggetto beneficiario produca un'apposita relazione, ai fini della verifica della correttezza dell'utilizzazione dei contributi regionali.

96R0999

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 31.

Assegnazione alla ULS di Chieti di un contributo in conto capitale per la realizzazione di un primo lotto funzionale di n. 20 posti letto nella R.S.A. prevista dal Piano Sanitario Regionale nel Comune di Ripa Teatina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede alla ULS di Chieti un finanziamento in conto capitale di L. 1.500.000.000 quale contributo per la realizzazione di un primo lotto funzionale con n. 20 posti letto nella R.S.A. di Ripa Teatina già prevista dal programma sanitario di cui all'art. 20 della legge n. 67/88.

Art. 2.

Il contributo di cui alla presente legge va ad integrare il finanziamento di L. 1.500.000.000 già stanziato, per il primo triennio, dal Piano Regionale Sanitario vigente al fine di consentire alla ULS di Chieti di realizzare, su una struttura già in parte esistente, un primo lotto funzionale di 20 posti letto nella R.S.A. di Ripa Teatina.

Art. 3.

La Giunta Regionale provvederà ad erogare il contributo di cui alla presente legge non appena la ULS provvederà ad appaltare il primo lotto funzionale della R.S.A. secondo le norme e le procedure di cui al Piano Sanitario Regionale ed alle disposizioni di cui alla legge n. 67/88.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), si provvede introducendo le seguenti variazioni al bilancio 1996: (Omissis).

È istituito un nuovo capitolo denominato contributo in conto capitale alla ULS di Chieti per la realizzazione di un primo lotto funzionale nella R.S.A. di Ripa Teatina - in aumento L. 1.500.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 giugno 1996

FALCONIO

96R1000

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 32.

Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei casi in cui sui provvedimenti della Giunta regionale siano chiamate ad esprimersi, in via preventiva, le Commissioni consiliari, i relativi pareri devono essere formulati entro 20 giorni dal ricevimento — da parte della Presidenza del Consiglio regionale — della richiesta giuntale. Scaduto tale termine, la Giunta procede dando atto dell'avvenuto decorso del termine utile per la adozione del parere.

2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'assegnazione della proposta di provvedimento alle Commissioni competenti per materia entro i due giorni successivi all'acquisizione della richiesta — e della documentazione che ne costituisce parte integrante — salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate, da esplicitare nella nota di assegnazione, di cui va tempestivamente informata la Presidenza della Giunta regionale. In tal caso, il termine di cui all'art. 1 decorre dalla data di effettiva assegnazione.

3. Il termine di cui al comma 1° si intende sospeso di diritto nel periodo compreso tra la data di scioglimento, ordinario o anticipato, del Consiglio regionale e quella di ricostituzione delle Commissioni, a norma del Regolamento interno. L'Ufficio di Presidenza — su richiesta del Presidente della Giunta regionale — può consentire la riunione di Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio e quella delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso in caso di provvedimenti della Giunta regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini perentori previsti da norme regionali, statali o comunitarie.

4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei due terzi dei voti rappresentati, può disporre la sospensione dei termini di cui al primo comma per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, con le ferie estive e con periodi di sospensione nell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, e comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a giorni 40, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.

Art. 2.

1. L'esito del parere reso dalla Commissione consiliare, a norma del precedente art. 1, deve essere comunicato dal Dirigente della Segreteria della Commissione stessa al Dirigente del Servizio Affari della Giunta regionale, anche a mezzo telegramma, fonogramma o fax, entro i due giorni non festivi successivi alla sua adozione e, comunque, entro il termine di scadenza di cui all'art. 1, comma 1°.

2. Il testo integrale del parere — contenente il dispositivo e la motivazione — deve essere trasmesso entro 5 giorni dall'adozione.

3. In caso di ingiustificato ritardo, il Presidente del Consiglio, previo contraddittorio, promuove eventuale procedimento disciplinare.

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 1° della legge regionale 3 aprile 1995, n. 32 la frase: «Sui detti provvedimenti...» fino alla fine del comma è sostituita dalla seguente: «Sui detti provvedimenti la Giunta regionale provvede a sentire la competente Commissione consiliare».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 giugno 1996

FALCONIO

96R1001

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1996, n. 33.

Interpretazione autentica dell'art. 71 della legge regionale n. 18 del 1983 e successive modificazioni riguardante le serre.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 71 della legge regionale n. 18 del 1983 e successive modificazioni deve intendersi nel senso che i limiti non si applicano alla realizzazione, in qualsiasi tipologia e tecnologia, delle serre e delle coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 giugno 1996

FALCONIO

96R1002

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 34.

Disposizioni per accelerare l'attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTO

Art. 1.

Finalità e competenza

1. Al fine di accelerare la definizione degli interventi compresi nei Progetti Speciali Regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto Speciale «Val di Sangro - Aventino» è ascritto alla competenza del Settore Enti Locali, Servizio Decentramento e Deleghe, i restanti sono confermati al Servizio Programmazione del Settore Bilancio e Programmazione.

Art. 2.

Comitato Tecnico Consultivo - Composizione

1. L'art. 8 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

«Per la attuazione dei progetti Speciali e dei sottoprogetti, le successive eventuali variazioni, l'articolazione in lotti funzionali, l'affidamento in concessione agli Enti attuatori, la possibile modulazione della spesa annuale e pluriennale a seguito di modifiche o revoche e per ogni altra questione pertinente la materia, la Giunta Regionale acquisisce il parere del Comitato Tecnico Consultivo, appositamente costituito per ciascun Progetto Speciale Regionale.

Ogni Comitato Tecnico Consultivo, di cui al precedente comma, è così composto:

due rappresentanti della Giunta Regionale;

tre rappresentanti del Consiglio Regionale, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, designati con voto limitato ad uno;

il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;

i Presidenti delle Comunità Montane interessate o loro delegati;

un rappresentante dell'ANCI Abruzzo;

il Dirigente del Servizio Programmazione o del Servizio Decentramento e Deleghe, secondo la rispettiva competenza per Progetto Speciale, o loro delegato;

tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale designati in ragione di uno per ciascuna Organizzazione.

Il Comitato Tecnico Consultivo è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che ne individua anche il componente con le funzioni di Presidente, scelto tra i rappresentanti del Consiglio e della Giunta; nel medesimo provvedimento è nominato il Segretario, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla VI.

Ove necessario e in relazione ai singoli problemi trattati, il Comitato può essere di volta in volta integrato, su determinazione dello stesso o per iniziativa del proprio Presidente, con i Dirigenti dei Settori regionali competenti, con esperti di comprovata esperienza professionale per la specifica materia e con rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria.

Il Comitato si esprime entro 45 giorni dalla richiesta da parte del Settore competente.

Qualora l'Organo Consultivo rappresenti esigenze istruttori e ovvero l'impossibilità, per la complessità della materia, di rispettare il termine di cui sopra, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma si prescinde dal parere.

Il Comitato riferisce semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione del Progetto in generale e di ogni sottoprogetto.

Nell'ambito del Progetto Speciale di pertinenza il Comitato Tecnico Consultivo formula anche proposte alla Giunta regionale».

Art. 3.

Durata in carica e rinnovo

1. Il Comitato Tecnico Consultivo dura in carica per non più di cinque anni e decade 45 giorni dopo la cessazione delle funzioni dell'Organo che lo ha nominato, entro gli stessi 45 giorni si provvede al necessario rinnovo.

Art. 4.

Procedimento e termine

1. L'art. 1, ultimo comma della legge 10 gennaio 1989, n. 1, è così sostituito:

«La Giunta regionale, su proposta dei competenti Servizi Programmazione del Settore Bilancio e Programmazione e Decentramento e Deleghe del Settore Enti Locali, previo parere del Comitato Tecnico Consultivo, provvede all'eventuale riassegnazione delle somme derivanti da economie nell'esecuzione degli interventi.

La liquidazione delle somme dovute per gli eventuali stati di avanzamento e finale ha luogo previa verifica operata dal Servizio Ragioneria o dai competenti Servizi del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione per gli interventi rientranti nella competenza di questi, sulla base del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti concedente-concessionario che, ove non si dia luogo a collaudo ai sensi delle leggi regionali 17 novembre 1976, n. 62 e 3 aprile 1995, n. 32, i concessionari faranno redigere dalla Direzione dei lavori.

Gli stessi Enti concessionari, per quanto sopra, provvedono a trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria o al competente Servizio del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, approvato nei modi di legge, insieme alla relazione acclarante i rapporti Regione - Ente attuatore, di cui al precedente comma, attestante la regolarità dei rapporti economici ed amministrativi».

Art. 5.

Responsabilità, controllo

1. Gli Enti attuatori nella esecuzione dei lavori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

2. La Giunta Regionale, qualora venga a conoscenza di irregolarità nella esecuzione delle opere o rilevi ritardi ingiustificati e rilevanti nello stato di attuazione dei lavori, può disporre il controllo e la veri-

fica attraverso i Servizi del Genio Civile o le strutture tecniche del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione per gli interventi rientranti nella competenza di questi ultimi.

Art. 6.

Ultimazione e revoca

1. Gli interventi in corso devono essere ultimati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Concessionario e dell'Esecutore.

2. In caso di ritardo nella ultimazione e collaudazione dei lavori e nella fattispecie di cui al secondo comma del precedente articolo, ove siano riscontrate irregolarità o difformità delle opere eseguite, la Giunta regionale si riserva la possibilità di revocare il finanziamento concesso.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Comitati Tecnici Consultivi per i Progetti Speciali Regionali, già costituiti ai sensi della precedente normativa, sono adeguati nella composizione ed assumono le funzioni previste dalle presenti norme.

TITOLO II

SNELLIMENTO DI ALCUNE PROCEDURE REGIONALI DI CONTABILITÀ - URGENZA

Art. 8.

Semplificazione procedure contabili

1. I Dirigenti dei Servizi, in relazione ad atti a contenuto vincolato o attuativi di provvedimenti esecutivi, oltre quanto previsto al punto i), primo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, adottano i provvedimenti per l'assunzione della spesa e provvedono alla liquidazione della stessa, anche per lo stato finale e la erogazione a saldo, intendendosi con ciò modificato il disposto del punto g) della medesima norma e del quarto comma dell'art. 53 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli atti di impegno e di liquidazione della spesa conseguenti a provvedimenti di natura vincolata o attuativi di atti esecutivi non soltanto connessi ai Progetti Speciali Regionali.

Art. 9.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 giugno 1996

FALCONIO

96R1003

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 35.

Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per i pazienti oncologici terminali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologico terminali la Giunta regionale, sentite le Aziende Sanitarie Regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del Piano Socio-Sanitario Regionale di cui costituisce parte integrante.

Il programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa effettivamente conseguita.

Art. 2.*Promozione e coordinamento*

La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende Sanitarie Regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare in costanza di ricovero con cure presso il domicilio.

Art. 3.*Richiesta ed autorizzazione*

Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del paziente o della famiglia, con il parere medico curante di medicina generale, e previa autorizzazione del Servizio Sanitario Pubblico con modalità previste nel Piano Oncologico regionale.

Art. 4.*Trattamento domiciliare*

Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali competenti per territorio, di personale specializzato, con particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già maturate nelle singole Aziende Sanitarie, in particolare nei servizi di anestesia e rianimazione.

Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell'ambito familiare.

Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso delle Associazioni di volontariato, secondo le modalità previste dal Piano Oncologico Regionale.

Art. 5.*Programma di assistenza*

La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

Art. 6.*Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono ricompresi nello stanziamento già previsto in bilancio per l'esercizio 1996 che fanno carico al Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente.

Gli interventi previsti dalla presente legge dovranno essere ricompresi nei programmi annuali di spesa dei fondi destinati al Servizio Sanitario dai pertinenti capitoli dai rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 giugno 1996

FALCONIO

96R1004

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1996, n. 36.

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 18 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 616/77 e dell'art. 3 della Legge n. 142/90, è finalizzata al risanamento dei Consorzi di bonifica integrale e montana disciplinati dalla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle loro funzioni.

Art. 2.*Delimitazioni dei Comprensori di bonifica e dei perimetri di contribuzione*

1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all'applicazione delle leggi n. 183/89, n. 142/90 e n. 36/94, la Giunta Regionale, sentita la terza commissione consiliare, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione e ridefinizione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici.

2. Con apposito decreto del Presidente della Giunta sono successivamente delimitati, a termini e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215/33, i perimetri di contribuzione, mediante individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

3. L'onere conseguente all'eventuale utilizzo delle reti idrauliche di bonifica da parte degli enti gestori degli impianti fognari compete, a termine dell'art. 27 della legge n. 36/94, agli enti gestori stessi.

Art. 3.

Costituzione dei Consorzi di Bonifica

1. Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di Bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio stesso.

Art. 4.

Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica

1. Entro 3 mesi dall'avvenuta delimitazione dei nuovi comprensori, il Consiglio regionale approva, su proposta del Componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, e previa deliberazione della Giunta regionale, il «Piano di organizzazione funzionale e finanziaria» dei nuovi Consorzi di Bonifica. Il Componente la Giunta sente, prima di rimettere la proposta alla Giunta Regionale, i Commissari e le Consulte di ciascun nuovo Consorzio.

2. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria deve tra l'altro prevedere:

a) il programma di dismissione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale del Consorzio;

b) la determinazione del personale, individuato per professionalità e qualifica, necessario ad assicurare la funzionalità di ciascun Consorzio;

c) il quadro dei contributi posti a carico della Regione per la copertura del disavanzo finanziario, e dei debiti il cui ammortamento è posto a carico dei consorziati attraverso ruoli annuali e/o pluriennali. La quota, da versare da ciascun consorziato a titolo straordinario per il ripiano debitorio dell'ente, dovrà essere computata applicando un aumento percentuale rispetto alla misura della contribuzione ordinaria dovuta al consorzio da cui deriva la situazione debitoria;

d) il tempo previsto per il raggiungimento del risanamento finanziario.

3. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria prevede altresì, per i territori che non sono più classificati di bonifica ed i cui Consorzi preesistenti, in conseguenza vengono sciolti e non ricostituiti, o per la parte non accorpata in altro consorzio:

a) il «piano di dismissione dei beni mobili ed immobili». I beni realizzati con totale finanziamento pubblico qualora ritenuti essenziali allo sviluppo della zona, in alternativa alla dismissione, possono essere attribuiti agli enti pubblici territoriali che operano nel territorio o agli altri Consorzi di bonifica, a condizione che gli stessi accettino di assumere a proprio carico gli oneri di gestione;

b) la quota del debito che la Regione intende assumere a proprio carico e quella che rimane a carico dei consorziati da versare attraverso ruoli annuali o poliennali ad esaurimento fino alla estinzione dei debiti residui.

4. Per la redazione del piano di organizzazione funzionale e finanziario dei Consorzi di Bonifica, la Giunta Regionale può conferire appositi incarichi di consulenza al cui onere si farà fronte nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17.

Art. 5.

Gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria

1. Contestualmente alla istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del componente preposto al Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione, nomina per ciascun consorzio, come risultante dalla riorganizzazione di cui al precedente art. 2, un commissario, cui è demandato il compito di portare

a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, secondo le disposizioni della presente legge, ed in base al piano di cui al precedente articolo, ovvero per i casi in cui il territorio è stato sclassificato, per procedere alla liquidazione secondo i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 4.

2. I consorzi non possono assumere personale oltre quanto stabilito dal piano di organizzazione funzionale e finanziario approvato.

3. Eventuali deroghe a tale divieto possono essere disposte con provvedimento dal Consiglio regionale sulla base di motivata richiesta del Consorzio.

4. Fino all'approvazione del piano di organizzazione funzionale e finanziaria è vietata ai Consorzi procedere a qualunque assunzione, fatte salve quelle a tempo determinato, se giustificate da specifica certificazione approvata dalla Giunta regionale.

5. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono predisposti secondo modelli di riferimento predisposti dal settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo.

6. Al Commissario è pure demandato il compito di predisporre il «Piano di classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consorziali» e lo Statuto del Consorzio, quest'ultimo sulla base di uno schema predisposto dal Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo. Sino ad intervenuta approvazione dei predetti Piano e Statuto, restano applicabili gli stessi strumenti relativi ai preesistenti Consorzi di Bonifica ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio del singolo Consorzio.

7. Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta Regionale, sentita la terza Commissione consiliare, nomina una Consulta composta di 5 membri in rappresentanza dei consorziati. Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

8. Nel provvedimenti di nomina sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari ed i componenti la Giunta.

Art. 6.

Personale dipendente

1. Il personale dipendente dei Consorzi di Bonifica, che in seguito all'applicazione della presente legge vengono soppressi, è trasferito ai nuovi Consorzi di Bonifica, fatta salva l'applicazione delle provvidenze previste dal Contratto Nazionale di lavoro della categoria in merito al collocamento anticipato a riposo.

2. Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di Bonifica viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite nei Consorzi di provenienza con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione nazionale di lavoro per i Consorzi di Bonifica.

Art. 7.

Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi

1. Conseguiti gli obiettivi di risanamento dei consorzi fissati dal piano di cui al precedente art. 4, il Commissario regionale trasmette al settore Agricoltura Foreste e Alimentazione della Giunta regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della relazione da parte della Giunta regionale, il commissario indice le elezioni consorziali.

3. Qualora il commissario nominato non attui puntualmente il piano di risanamento, ovvero non ottemperi alle direttive impartite dal Settore, il Componente della Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del commissario, e procede alla sua sostituzione con la stessa procedura di nomina.

Art. 8.

Validità delle votazioni

1. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio dei Delegati dei Con-

sorti di Bonifica sono valide qualora, il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art. 8 della legge regionale n. 11/83, sia almeno pari al:

10% degli aventi diritto al voto iscritti nella I sezione o della contribuzione della sezione;

15% degli aventi diritto al voto iscritti nella II sezione o della contribuzione della sezione;

15% degli aventi diritto al voto iscritti nella III sezione o della contribuzione della sezione.

2. Nel caso non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, in particolare col compito di indire, entro un anno, nuove elezioni.

3. Ove le votazioni risultino nuovamente non valide, la Giunta regionale conferma l'amministrazione commissariale e, sentita la 3ª Commissione consiliare, valuta ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 15/33 e successive modificazioni, la possibilità di fusione o soppressione del Consorzio, ovvero provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 9.

Compiti alle Province

1. Alle Province sono trasferite, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 142/90, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale.

2. Le Province, in osservanza alle indicazioni del Piano di Bacino, e in mancanza, alle direttive impartite dall'Autorità di Bacino ovvero dalla Giunta Regionale, settore Agricoltura Foreste Alimentazione, predispongono il «Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica» relativamente a ciascun Consorzio di Bonifica compreso nel rispettivo territorio. Detto Piano costituisce strumento programmatico così come previsto nell'art. 15 lettera c) della legge n. 142/90. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più Province, il Piano sarà adottato previa intesa tra le Province stesse.

3. Per la predisposizione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, le Province tengono conto degli strumenti di programmazione regionali, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane, degli strumenti di pianificazione urbanistica, del piano di risanamento delle Acque e provvedono motivatamente sulle proposte fatte pervenire dai Consorzi di Bonifica. I Piani devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica anche ai fini di una migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi e individuano e disciplinano gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di Bonifica, ovvero previsti nel successivo art. 11.

4. Il Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica ha validità triennale e può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno.

5. La Giunta Regionale con apposita delibera individua i contenuti e gli atti che formano il Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica.

6. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

7. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, negli albi dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura della Provincia.

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

9. Il Consiglio Provinciale entro i quarantacinque giorni successivi esamina le osservazioni, ed eventualmente rielabora il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale.

10. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

11. Le opere comprese nel Piano sono dichiarate urgenti ed indivisibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

12. I finanziamenti erogati dalla Regione ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione di opere possono essere utilizzate esclusivamente per interventi previsti nel Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica.

13. La Provincia controlla la rispondenza degli interventi dei Consorzi di Bonifica al Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, e comunica alla Giunta Regionale settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione lo stato di attuazione del Piano.

14. Fino all'approvazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale, sentita la Provincia competente.

15. La Giunta regionale nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo art. 17, determina ed eroga un contributo alle Province per la redazione del Piano previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Compiti delle Comunità Montane

1. Nel territori montani non classificati di bonifica ai sensi del precedente art. 2, in attuazione dell'art. 7 della legge n. 97/94, le Comunità Montane individuano, nell'ambito del piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge n. 142/90, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche.

Art. 11.

Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142/90, in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni relative a:

a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;

b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;

c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità Montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri Enti decidano di affidarli ad essi in concessione;

d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;

e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti con esclusione della lettera c). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;

g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nella ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente i Consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione.

Art. 12

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate

1. I proprietari degli immobili, agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuzione di cui al precedente art. 2 concorrono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi di Bonifica.

2. La ripartizione delle spese è attuata sulla base dei dati dei bilanci preventivi mediante annuali «Piano di riparto», in applicazione dei «Piani di classifica degli immobili» inclusi nel perimetro di contribuzione.

3. La contribuzione dei consorziati è articolata in base ai servizi di cui i fondi beneficiano, pertanto sono definite annualmente tariffe diverse e finalizzate a concorrere:

I) al funzionamento degli Organi ed Uffici del Consorzio di Bonifica;

II) alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

III) alla gestione dell'irrigazione;

IV) alla gestione di servizi speciali.

4. Nel ruolo di contribuenza è indicato il coacervo delle diverse contribuzioni, da indicare, però, mediante apposito allegato alla cartella esattoriale.

Art. 13.

Contributi regionali

1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di Bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l'irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:

a) 20% in proporzione alla superficie dei comprensori;

b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

c) 30% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione;

d) 40% in proporzione alla contribuzione posta a ruolo.

2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicata ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 14.

Soppressione dei Consorzi di bonifica

1. Con l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3, sono soppressi, con le procedure previste dalla presente legge, tutti i Consorzi di bonifica integrale e montane attualmente esistenti e precisamente:

a) Provincia de L'Aquila:

1) Alto e Medio Aterno;

2) Fucino;

3) Tirino, Piana di Navelli, Campo Imperatore;

4) Canale Corfinio;

5) Valle Subequana.

b) Provincia di Chieti:

6) Alento-Destra Pescara;

7) Val di Foro;

8) Frentana;

9) Sangro Aventino;

10) Sinistra Trigno, Sinello e Osento.

c) Provincia di Pescara:

11) Vestina;

12) Orta-Lavino.

d) Provincia di Teramo:

13) Laga;

14) Vomano;

15) Salinello - Vibrata e Tronto.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione scioglie gli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria dei Consorzi esistenti escluso il Collegio dei Revisori dei Conti e nomina, per ciascuno dei Consorzi di Bonifica, un commissario che ne cura sino alla nomina dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma dell'art. 5, la gestione provvisoria.

3. Il commissario, entro tre mesi dal conferimento della nomina, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica, sulla base di un questionario appositamente preparato dal Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.

4. In particolare il commissario:

a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di Bonifica;

b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;

c) provvede alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo-funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

5. Nei provvedimenti di nomina, sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari.

Art. 15.

Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere

1. Al fine di assicurare il proseguimento, per l'anno 1996, dell'attività dei Consorzi di Bonifica, la Regione assume a proprio carico le rate dei mutui contratti dai Consorzi così come risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nella misura massima del 95% del loro importo, corrispondendo direttamente la somma agli enti mutuanti.

2. L'esatto ammontare delle rate di cui al comma precedente è comunicato entro dieci giorni dalla nomina dei commissari di cui al precedente art. 13 della Giunta regionale - Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, cui compete disporre il pagamento in favore degli enti mutuanti.

Art. 16.

Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali

1. Gli articoli 3, 16, 19, 22, 23, 25 e 27 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 sono abrogati.

2. Al quinto comma dell'art. 1 della legge regionale n. 11/83, ultimo rigo, l'espressione: «dal comitato regionale per la bonifica previsto dall'art. 22 della presente legge» è così sostituito: «dal Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione, fino alla completa attuazione della legge n. 183/89».

3. Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 11/83 è abrogato.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 12.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - In diminuzione L. 12.000.000.000;

Cap. 102396 (di nuova istituzione ed iscrizione - Settore 10, Titolo II, Categ. 3), denominato «Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti. legge regionale» - in aumento L. 12.000.000.000.,

2. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

3. Per gli esercizi 1997/98 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 81/77.

Art. 18.
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 giugno 1996

FALCONIO

96R1005

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 33.

Disciplina dell'agriturismo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 17 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e con quella nazionale, al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche, la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio, sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo, così come definito dalla presente legge.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli ed associati, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, e dai loro familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono, comunque rimanere principali.

2. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo le seguenti attività:

a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori per un massimo di 24 ospiti al giorno;

b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate in azienda, pasti e bevande ricavati in misura superiore al 50 per cento in termini di valore riferito al mercato locale, da prodotti aziendali, ivi compresi alcoolici e superalcoolici che siano tipici dell'ambito regionale, per un massimo di 52 coperti a pasto;

c) organizzare, congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle lettere a) e b), attività culturali, sportive e ricreative legate alla attività agricola, alle tradizioni gastronomiche locali, alla fruizione dei beni ambientali e naturali.

3. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristiche le aziende agrituristiche-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sono considerati prodotti aziendali quelli ricavati da materie prime prodotte dall'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne nonché, nel limite di un terzo del totale, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale e di cui all'azienda agricola faccia parte.

5. In caso di aziende associate i limiti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.

Art. 3.

Esercizio dell'agriturismo

1. Le attività agricole devono rimanere prevalenti e a tal fine il relativo tempo-lavoro deve essere superiore a quello dedicato all'agriturismo.

2. Ai fini della determinazione del tempo-lavoro agricolo si applicano le tabelle ettaro-coltura di cui all'articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, integrate e aggiornate con provvedimento della Giunta regionale.

3. Per la determinazione dei limiti dell'attività agriturbistica autorizzabile si fa riferimento ai seguenti parametri:

a) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 20 posti letto;

b) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 20 coperti per la sala;

c) un addetto/anno (288 giornate lavorative) ogni 24 coperti per la cucina;

integrati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale.

4. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti e per quelle di cui alla lettera c), del comma 2 e al comma 3 dell'articolo 2, il tempo lavoro deve essere indicato analiticamente a cura dell'imprenditore mediante una descrizione dettagliata dell'attività prevista.

5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi.

6. Oltre all'imprenditore agricolo ed ai suoi familiari possono essere adibiti all'attività agriturbistica esclusivamente i coadiutori ed i dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Art. 4.

Zone di prevalente interesse agriturbistico.

1. I territori dei Comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (Riordino delle aree protette) sono considerate zone di prevalente interesse agriturbistico.

2. La Giunta regionale con propria delibera può includere nelle zone di cui al presente articolo Comuni o parti di Comuni non inclusi nelle zone di cui al comma 1 ai fini della presente legge.

Art. 5.

Immobili per agriturismo e spazi aperti per campeggio

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, nonché gli edifici rurali o parte di essi non più necessari per la conduzione aziendale, esistenti sul fondo.

2. Nelle zone di cui all'articolo 4 possono essere utilizzati per attività agriturbistica i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo e gli edifici rurali, posti in centri abitati, precedentemente destinati al servizio del fondo sito nel medesimo comune o in comune limitrofo, se detto fondo è privo di fabbricati adattabili all'uso agriturbistico.

3. L'utilizzazione agrituristica non costituisce cambio di destinazione d'uso degli edifici interessati.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e risanamento igienico dei locali ad utilizzo agrituristico avvengono nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiali e di tecniche tipici della zona, fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico-ambientali di cui alla normativa vigente.

5. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di mq. 8 per le stanze ad un letto e di mq. 11 per le stanze a due letti, con incremento di 4 mq. di superficie per ogni letto in più (la frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonché una altezza media minima di metri 2,50, può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e 13 metri cubi per camera a due letti.

6. Per le attività agrituristiche sono utilizzate costruzioni iscritte a catasto o per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento. Non possono essere utilizzate costruzioni che risultino edificate da meno di dieci anni per gli edifici di cui al comma 1 e da meno di venti anni per quelli di cui al comma 2. È ammesso peraltro l'uso di locali di nuova costruzione realizzati per l'adeguamento igienico-sanitario di quelli esistenti, per volumi tecnici e per i servizi igienici necessari ai campeggiatori.

7. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori devono essere allestiti nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.

Art. 6.

Requisiti igienico-sanitari

1. I locali destinati all'uso agrituristico sono soggetti ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione salvo quanto disposto dall'articolo 5.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di un locale bagno completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6 persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»).

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 283/1962 si tiene conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici interessati in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

5. Di norma l'attività di trasformazione, preparazione e confezionamento dei prodotti aziendali utilizzati per la ristorazione si svolge nel locale cucina.

6. Per gli insediamenti di non più di 8 persone in tende o caravans si garantiscono agli ospiti i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti eccedenti tale numero deve essere garantito il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni.

Art. 7.

Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo

1. È istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985 n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) l'elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura).

2. All'elenco possono essere iscritti esclusivamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile e i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

3. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 9.

4. La Giunta regionale determina la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

5. Non possono ottenere l'iscrizione e rimanere iscritti nell'elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 730/1985; per l'accertamento di tali condizioni si applica il comma 4 del medesimo articolo.

Art. 8.

Disciplina amministrativa

1. Lo svolgimento di attività agrituristiche nonché l'utilizzo della qualifica di «operatore agrituristico» e la denominazione «azienda agrituristica» o «agriturismo», anche espresso in forma abbreviata, sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale.

2. I soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 7 presentano al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola apposita domanda contenente le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori eventualmente offerti, i periodi di esercizio, le tariffe che si intendono praticare.

3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

b) la copia del libretto sanitario del titolare e dei suoi collaboratori;

c) il nulla-osta igienico-sanitario relativo alla idoneità dei locali e delle attrezzature ad uso agrituristico;

d) il certificato di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 7;

e) l'indicazione degli estremi o copia, ove necessario, del titolo abilitativo edilizio o, nei casi previsti dalla legge, della denuncia di inizio lavori per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche.

Art. 9.

Autorizzazione comunale

1. Il Sindaco decide sulle domande di autorizzazione entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni.

2. L'autorizzazione fissa i periodi d'esercizio ed i limiti relativi all'attività agrituristica. Il Sindaco, entro quindici giorni dal rilascio, trasmette copia dell'autorizzazione comunale alla commissione provinciale di cui all'articolo 7 che provvede alle relative annotazioni in un'apposita sezione dell'elenco regionale.

3. Al provvedimento di autorizzazione si applica il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382).

Art. 10.

Obblighi dell'operatore agrituristico

1. L'operatore agrituristico ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo;

c) apporre all'ingresso dell'azienda agricola, in modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, riportante la dicitura «azienda agrituristica»;

d) presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo;

e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

f) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

g) comunicare al Sindaco l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica entro trenta giorni dalla stessa;

h) comunicare alla Provincia di appartenenza il numero, su base annua, delle persone ospitate.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale

1. L'autorizzazione comunale è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo minimo di giorni quindici e massimo di giorni sessanta per violazione degli obblighi di cui all'articolo 10.

2. L'autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

b) abbia perduto, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, uno o più dei requisiti necessari per il conseguimento della stessa;

c) abbia subito nel corso del triennio di validità dell'autorizzazione più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.

3. La revoca dell'autorizzazione, che il Sindaco è tenuto a comunicare entro quindici giorni alle Commissioni provinciali, comporta la cancellazione d'ufficio dell'operatore dalla apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 7.

Art. 12.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative-pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devoluti al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

Art. 13.

Commissione regionale per l'agriturismo

1. È istituita la commissione regionale per l'agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione opera a titolo gratuito ed è composta:

a) dall'Assessore all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava delle strutture Produzioni agricole e floricole innovazione e agriturismo, Strutture ricettive turistiche, Pianificazione e tutela paesistica. Affari amministrativi dell'urbanistica, Igiene ed educazione sanitaria;

c) da un esperto in agriturismo designato da ciascuna delle organizzazioni agrituristiche, riconosciute a livello nazionale, operanti sul territorio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina, per ogni componente di cui alle lettere b) e c) del comma 1, un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi.

3. Le sedute della commissione sono valide con la partecipazione di almeno cinque membri.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

5. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula alla Giunta regionale il proprio parere sui programmi e sulle politiche di sviluppo dell'agriturismo;

b) propone alla Giunta regionale attività di indagine, studio e ricerca nonché iniziative di sostegno e promozione dell'offerta agrituristica;

c) svolge attività di consulenza a supporto degli enti locali in materia agrituristica;

d) svolge attività di consulenza e supporto in favore degli operatori agrituristiche.

Art. 14.

Contributi per agriturismo e delega di funzioni

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi per la realizzazione, nell'ambito dei piani di miglioramento materiali dell'azienda di cui al regolamento 91/2328/CEE e successive modificazioni ed integrazioni, delle seguenti categorie di interventi:

a) miglioramenti fondiari ad uso agrituristico;

b) acquisto di arredi ed attrezzature per i locali ad utilizzo agrituristico ivi compresi quelli destinati alla lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento e vendita dei prodotti aziendali;

c) installazione di impianti elettrici, termici, telefonici, idraulici per i locali ad utilizzo agrituristico;

d) spese relative all'atto di cui al comma 2 dell'articolo 20.

2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione della spesa ammissibile per gli interventi di cui al comma 1.

3. La concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 è subordinata all'ottenimento del pertinente titolo abilitativo edilizio ove necessario e dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 7.

4. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

Art. 15.

Priorità dei contributi

1. Alle aziende di cui all'articolo 6 della legge regionale 1^o febbraio 1994 n. 5 (Norme per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica) è concessa priorità nella concessione dei contributi per le categorie di interventi di cui all'articolo 14.

Art. 16.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate, maggiorate degli interessi legali, quando:

a) l'intervento non venga effettuato entro i termini stabiliti nell'atto di concessione;

b) vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

c) gli immobili e gli allestimenti siano utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 20;

d) non sia stata concessa l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica o sia stata revocata ai sensi del comma 2 dell'articolo 11.

2. Nel caso previsto alla lettera a) del comma 1, può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate, purché l'intervento realizzato renda comunque i locali usufruibili per l'attività agrituristica.

3. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del comma 1 la somma da recuperare è determinato in un decimo del contributo liquidato, moltiplicato il numero di anni che mancano al compimento del decimo anno dalla data di concessione, maggiorato degli interessi legali.

Art. 17.

Formazione professionale

1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni.

Art. 18.

Norma transitoria

1. I soggetti già iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 7, anche in deroga alle norme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Sino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 continua ad esercitare le proprie funzioni la commissione regionale per l'agriturismo di cui alla legge regionale 28 agosto 1989 n. 39 (disciplina dell'agriturismo).

3. Per le domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1996, i contributi stessi, vengono concessi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1989 n. 39.

4. Gli effetti degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 28 agosto 1989 n. 39, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 e fatto salvo il completamento per l'anno finanziario 1996 degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 20.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione dei contributi per la durata di anni dieci.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare apposito atto trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari, che contenga l'impegno al mantenimento della destinazione agrituristica degli immobili finanziati.

3. Qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità, indipendente dalla volontà del titolare, al mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale può disporre l'annullamento del vincolo all'esercizio agrituristico.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. All'onere annuo derivante dalle spese relative ai contributi previsti dalla presente legge si fa fronte mediante i capitoli relativi alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda di cui al regolamento 91/2328/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 1996.

MORI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 34.

Norme sull'attività statistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988 n. 400) e in coerenza con le disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) le attività di gestione, rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici svolte dalla regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 2.

Sistema statistico regionale

1. Fanno parte del Sistema statistico regionale la Struttura Statistica della regione, gli altri Uffici di Statistica del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici, gli enti strumentali e gli enti dipendenti dalla regione.

2. La regione promuove le opportune intese tra soggetti del Sistema statistico regionale e nazionale per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel Programma statistico regionale di cui all'art. 3.

3. I componenti del Sistema statistico regionale oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico regionale;

b) forniscono al Sistema i dati informativi previsti nel Programma statistico regionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale, ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico regionale.

4. Per i compiti di cui al comma 3, i componenti del Sistema statistico regionale, hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico regionale.

Art. 3.

Programma statistico regionale

1. Il Programma statistico regionale individua le rilevazioni e gli obiettivi di interesse pubblico affidati al Sistema statistico regionale.

2. Il Programma statistico regionale individua le priorità in relazioni alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonché le eventuali risorse finanziarie da destinare alle medesime.

3. I componenti del Sistema statistico regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Programma statistico nazionale, trasmettono alla regione e agli altri soggetti interessati le esigenze statistiche necessarie agli atti di programmazione delle amministrazioni di appartenenza.

4. La regione attiva le consultazioni di cui all'art. 7 e promuove le opportune intese di cui all'art. 2 comma 2 per l'inserimento delle rilevazioni e delle analisi statistiche individuate nel Programma statistico regionale.

5. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il Comitato della Programmazione ed acquisito il parere del Comitato scientifico per la programmazione, di cui all'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione). Detto programma è aggiornato annualmente.

6. Il Programma statistico regionale viene trasmesso all'ISTAT per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel Programma statistico nazionale.

Art. 4.

Obbligo di fornitura dei dati statici

1. Ferme restando le indicazioni del Comitato nazionale per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 322/1989, nelle materie di interesse regionale e fatto obbligo agli enti pubblici o privati, società e persone fisiche di fornire tutti i dati e le notizie richieste per le rilevazioni previste dal Programma statistico regionale, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo medesimo.

Art. 5.

Diffusione ed accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e ricerca secondo la disciplina prevista dalla presente legge, fermi restando i divieti di cui all'art. 6.

2. Chiunque ha il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è fissato sulla base di criteri approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. I dati di cui al comma 1, fermo restando i divieti di cui all'art. 6, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della regione dal momento della sua attivazione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.

Art. 6.

*Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.
Disposizioni per la tutela del segreto statistico*

1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del Sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli Uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 322/1989.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 27 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.

Art. 7.

Consultazione e collaborazione con Enti locali e Università

1. Per la predisposizione del Programma statistico regionale la regione avvia consultazioni con gli Enti locali che hanno chiesto, entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 3, l'inserimento di rilevazioni statistiche nel Programma statistico regionale e con gli enti di cui all'art. 2 comma 1, interessati alle rilevazioni della Regione.

2. Le consultazioni di cui al comma 1 devono concludersi entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Programma statistico nazionale.

3. La regione ricerca collaborazioni e sinergie con gli enti locali e l'Università nei campi definiti dalla presente legge e integra la propria attività con quella già sviluppata da altri soggetti pubblici nei settori dalla stessa disciplinati.

Art. 8.

Conferenza regionale di statistica

1. La regione, per confrontare e valutare la costruzione del Sistema statistico regionale, procede con periodicità, almeno triennale, alla convocazione di una conferenza di statistica.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'art. 4, non li forniscano, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura:

a) per le violazioni da parte di persone fisiche da L. 300.000 a L. 3.000.000;

b) per le violazioni da parte di Enti pubblici, privati e società da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Per l'accertamento della infrazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 646 «Spese per studi, indagini, ricerche e diffusione dell'informazione statistica regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1996.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 1996

MORI

96R0803

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 35.

Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. Nell'ambito del processo di integrazione europea ed al fine di favorire nei giovani la formazione di una coscienza comunitaria, la regione bandisce annualmente il concorso «Diventiamo cittadini europei: trenta giovani al Parlamento europeo» per l'assegnazione di viaggi studio presso l'Assemblea di Strasburgo.

Art. 2.**Bando di concorso**

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce il concorso di cui all'art. 1.

2. Al fine di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza stabilisce con proprio provvedimento le modalità operative di espletamento del concorso.

3. Il concorso consiste nello svolgimento di una delle prove indicate nella circolare ministeriale che annualmente indice la Giornata europea della Scuola.

4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori della regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando ai Provveditorati agli Studi e agli Istituti secondari superiori.

Art. 3.**Modalità del concorso**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli istituti secondari superiori della regione inviano alla Presidenza del Consiglio regionale gli elaborati dei candidati.

2. La proclamazione dei vincitori avverrà il 5 maggio di ogni anno in occasione della manifestazione celebrativa della Giornata europea della Scuola.

3. Al fine di preparare convenientemente gli studenti alla realizzazione della prova, la Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea, di cui alla legge regionale 22 agosto 1989 n. 35, organizza conferenze, dibattiti o seminari in ciascuna delle province della regione.

Art. 4.**Commissione giudicatrice**

1. Al fine della valutazione delle prove, entro il 15 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio provvedimento nomina la Commissione giudicatrice.

2. La Commissione è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale o da altro consigliere dallo stesso delegato;

b) dal Presidente della Consulta regionale di cui alla legge regionale 35/1989 o suo delegato;

c) da un insegnante scelto da ogni Consiglio scolastico provinciale al proprio interno;

d) da un rappresentante designato dal Movimento europeo;

e) da un rappresentante designato dal Movimento federalista europeo;

f) da un rappresentante designato dall'Association Europeenne des Enseignants;

g) da un rappresentante designato dalla Gioventù Federalista Europea.

La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 5.**Finanziamento dei viaggi di studio**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che comunica il nominativo dei vincitori, provvede al finanziamento dei viaggi di studio, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

Art. 6.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996:

riduzione di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione del capitolo 5605 «Spese per l'assegnazione di viaggi di studio presso l'Assemblea di Strasburgo per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea» con lo stanziamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 1996

MORI

96R0804

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1996, n. 36.

Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Stagione venatoria 1996/97**

1. Nelle more di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale e tenuto conto di quanto stabilito con legge regionale 14 agosto 1995 n. 42 (disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96), per la sola stagione venatoria

1996/97 le quote di partecipazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera c) della legge regionale 1º luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), restano stabilite in L. 100.000 per cacciatore per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ed in L. 200.000 per cacciatore per i Comprensori Alpini (C.A.).

2. Il regime transitorio degli A.T.C. e C.A. provvisori, di cui all'art. 1, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, è prorogato sino al 31 marzo 1997. Entro tale data, le province determinano la perimetrazione definitiva ai sensi della legge regionale 29/1994, ed insediano i relativi Comitati di gestione ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge medesima. In ogni A.T.C. o C.A. il commissario è coadiuvato da tre sub-commissari nominati dalla provincia rispettivamente su segnalazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale.

3. Per la stagione venatoria 1996/97, in sede di prima applicazione, valgono comunque le iscrizioni fatte pervenire per l'annata venatoria 1995/96, salvo espressa rinuncia dell'iscritto prima dell'inizio della stagione venatoria. Resta fermo il termine del 31 maggio 1996 per le conferme e le nuove iscrizioni di cui all'art. 26 commi 1 e 2 della legge regionale 29/1994, per l'annata venatoria 1997/98.

4. È fatto salvo a tutti gli effetti il calendario venatorio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 luglio 1996 n. 429 che si riporta in allegato quale parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini.

1. La gestione anche parziale del fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale 29/1994 può essere delegata agli A.T.C. e C.A., per i territori di competenza, dalla provincia, ai sensi dell'art. 22, lettera e), della legge medesima. La delega non è ammessa nel caso di gestione commissariale ai sensi del precedente art. 1, comma 2.

Art. 3.

Appostamenti temporanei

Nell'art. 29, comma 13, della legge regionale 29/1994 le parole «di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio».

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 agosto 1996

MORI

(Omissis).

96R0805

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 60.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1996)

(Omissis).

96R0716

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 61.

Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Piemonte garantisce il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto e, riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui all'art. 2, ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario.

2. L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio.

3. Gli interventi finanziari di cui alla legge sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonché rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui all'art. 2.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla legge riguardano le scuole materne non statali e non dipendenti da enti locali territoriali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

Art. 3.

Contributi

1. La regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'art. 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse.

I contributi vengono assegnati:

a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'art. 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti e alle scuole materne delle frazioni con unica sezione dei comuni capoluogo;

b) nella misura del 25 per cento da destinare alle scuole materne dei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 6.000 abitanti.

2. Nel caso in cui il comune, entro il 31 luglio di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'art. 4, le scuole possono richiedere entro il 10 settembre alla giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma.

La giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla presente legge.

Art. 4.

Contenuto della convenzione

1. La convenzione di cui all'art. 3 deve, tra l'altro, stabilire:

a) la durata, almeno triennale, rinnovabile in mancanza di disdetta;

b) la misura e le modalità di erogazione del contributo comunale;

c) i seguenti adempimenti per la scuola:

1) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968, n. 444, e degli orientamenti didattici vigenti;

2) di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;

3) di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;

4) di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni.

Il numero minimo può essere ridotto nel caso di sezione unica;

5) di concordare con il comune, sentita la commissione di cui alla lettera d), le quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parità di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;

6) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;

7) di applicare il contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, anche questo deve essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa, e non sostitutiva del personale docente, deve comunque possedere un diploma di scuola media superiore);

8) di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro un rendiconto annuale che dovrà fare riferimento, per le spese:

8.1) al contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;

8.2) al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;

8.3) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) la costituzione di una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera c), n. 8), per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune.

Art. 5.

Richiesta di contributo

1. I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome senza fini di lucro, sulla base di quanto disposto dall'art. 4, per essere ammessi al contributo di cui all'art. 3 devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno.

2. La giunta regionale assegna i contributi entro il 30 settembre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il 31 marzo successivo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di L. 5.000.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996 e per gli anni successivi è istituito il seguente capitolo: «Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome» con lo stanziamento, in termini di cassa e di competenza, di L. 5.000.000.000.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

4. Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al comma 2 è definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1996 è stabilito al 31 dicembre.

2. La Giunta regionale assegnerà i contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1997.

3. Nel caso di comuni che, all'entrata in vigore della legge, abbiano in atto convenzioni con scuole materne autonome, il contributo regionale, di cui alla legge, deve andare a favore delle scuole convenzionate in aggiunta al finanziamento già stabilito nelle convenzioni a carico del comune; le convenzioni dovranno, pertanto, essere modificate con l'introduzione della nuova misura complessiva del contributo.

4. Il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996

GHIGO

96R0717

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 62.

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della società per azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (disciplina delle attività fieristiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 21 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 368 mila nuove azioni, del valore nominale di lire 10 mila ciascuna, emesse dalla società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale da lire 0 (zero) a lire 10 miliardi 300 milioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 680 milioni.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della società per azioni Expo 2000» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi 680 milioni.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche) è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale può concedere contributi a parziale finanziamento dei programmi di attività di ogni centro fieristico fino ad un massimo di lire un miliardo per ogni anno.»

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1996

Il vice presidente
MAJORINO

96R0718

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 21.**

Modificazione della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane - e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo unico dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1, dell'art. 32 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 9, le parole «150 giorni» sono sostituite con le parole «15 mesi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 agosto 1996

BRACALENTE

96R0722

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 22.

Ulteriore proroga del termine di cui al quarto comma dell'art. 27 e modificazione del sesto comma dell'art. 14 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34 - Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e da ultimo dall'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è sostituito dal seguente: «Il contributo di cui al

presente articolo spetta altresì ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1996».

2. Il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è così modificato: «L'erogazione del contributo, nella ipotesi di cui al quinto comma del successivo art. 18, è altresì subordinata alle demolizioni ivi previste, salvo i casi in cui esigenze di tutela, sotto il profilo ambientale, storico, artistico e architettonico, debitamente documentale, non impongano la conservazione dell'immobile. In tal caso una apposita convenzione tra il Comune e l'avente diritto dovrà regolare le modalità di utilizzo dell'immobile, ivi compresa l'apertura al pubblico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 agosto 1996

BRACALENTE

96R0723

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 23.

Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 39 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, provvede alla prevenzione e al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico

1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla individuazione ed alla identificazione delle aree ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, in particolare cinghiali e nutrie, è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema.

2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

3. I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purché muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano al Consiglio regionale la relazione finale che illustri i risultati conseguiti nelle varie zone per tutto il territorio regionale.

Art. 3.

Risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche

1. Nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica o inselvatichita sono risarciti fino al 100 per cento del danno accertato ritenuto ammissibile.

2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono risarciti dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati.

4. I danni provocati dalla specie cinghiale nei territori destinati alla caccia programmata sono risarciti fino al 70 per cento del danno accertato.

Art. 4.

Danni ammissibili al risarcimento

1. I danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica sono ammessi al risarcimento solo se riguardanti le colture realizzate a pieno campo.

2. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a lire duecentomila.

3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agriturismo-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni esclusi quelli provocati da selvatici provenienti dall'esterno e comunque appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione.

4. Sono esclusi dal risarcimento i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.

Art. 5.

Risarcimento dei danni provocati dal lupo

1. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo sono risarcibili fino al 100 per cento del danno accertato. L'indennizzo è escluso qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato.

Art. 6.

Valutazione dei danni alle produzioni agricole

1. I danni alle produzioni agricole sono liquidati con riferimento al valore finale delle produzioni in atto determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, il risarcimento è determinato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.

Art. 7.

Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche

1. Il valore delle produzioni zootecniche danneggiate è determinato sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno o, in mancanza, nelle mercuriali

della provincia più vicina. Nel caso di animali giovani il valore minimo risarcibile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

- bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
- ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10.

2. Il valore stimato con le modalità di cui al comma 1 è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo del risarcimento è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

3. È corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, su attestato del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

4. Sono risarcibili danni derivanti da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

Art. 8.

Funzioni amministrative e rapporti finanziari

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province.

2. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede al riparto dei fondi di cui all'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, di due terzi ed un terzo dello stanziamento regionale, suddividendo la disponibilità in semestri.

3. La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendone l'erogazione in ragione del 50 per cento del fondo disponibile e sulla base dei danni accertati e dei risarcimenti da liquidare da parte dei Comitati di cui all'articolo 9. Il Piano faunistico regionale indica le modalità per garantire l'omogeneità nelle due province della percentuale del risarcimento rispetto al danno accertato.

4. La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la quota che deve essere destinata dalle Province alla sperimentazione e alla attuazione di interventi di prevenzione dei danni, quota che comunque non può essere inferiore al 5 per cento della assegnazione.

5. La Giunta regionale può disporre comunque variazioni al riparto di cui al comma 2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi da parte di una Provincia o per far fronte a situazioni eccezionali che interessino un singolo territorio.

Art. 9.

Comitato di gestione dei fondi

1. Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni. I Comitati sono formati dai seguenti membri:

n. 3 designati dalle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

n. 3 designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I Comitati di cui al comma 1 sono presieduti dall'Assessore provinciale competente o da un suo delegato. La delibera di istituzione dei Comitati individua il funzionario che esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento

1. La denuncia dei danni deve essere presentata contestualmente alla domanda per il risarcimento, entro il secondo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno stesso, alla Provincia. Entro sette giorni dalla richiesta l'agricoltore può inviare alla Provincia l'autocertificazione dei danni subiti.

2. Le Province provvedono tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni avvalendosi, per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole, dei servizi agricoli di zona o di proprio personale incaricato e, per quanto riguarda i danni alle produzioni zootecniche, dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

3. Le risultanze degli accertamenti con la valutazione del risarcimento da liquidare sono trasmessi ai Comitati di cui all'art. 9 entro novanta giorni dalla denuncia.

4. I Comitati di cui all'art. 9 provvedono alla liquidazione del risarcimento ritenuto ammissibile nei novanta giorni successivi alla data di trasmissione degli atti da parte delle Province.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4198 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni o con altri fondi delle aree naturali protette sia nazionali che regionali o comunque previsti annualmente da altre leggi.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 agosto 1996

BRACALENTE

96R0724

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 24.

Modificazione della legge regionale 27 aprile 1990, n. 28 - Acquisizione dei beni disponibili della ex Ferrovia Spoleto-Norcia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 39 del 28 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1990, n. 28, la parola «riattivazione» è sostituita con la parola ... «utilizzo»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 agosto 1996

BRACALENTE

96R0725

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3, 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1 in materia di consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 76 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche dell'articolo 1
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 vengono aggiunti i seguenti commi:

«Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza.

Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale.

Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare».

Art. 2.

*Modifiche dell'articolo 15
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3*

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:

«I Consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 nonché con le previsioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituita:

«a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione agraria e in zone urbane individuate dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni;».

Art. 3.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 viene aggiunto il seguente articolo 19-bis:

«Articolo 19-bis — 1. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

4. I Consorzi di bonifica possono stipulare con gli enti locali ricadenti nel Comprensorio consortile specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comuni».

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 20
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3*

1. L'articolo 20 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è così sostituito:

«Articolo 20

1. I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 10 ed 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

2. I Consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente, nonché delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.

3. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della provincia o delle province interessate.

4. Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.

5. La Giunta regionale approva le deliberazioni di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alle deliberazioni di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.

9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6».

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 3
della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53*

1. Il numero 9), della lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è così sostituito:

«9) i piani di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e consortili previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza, nonché l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;».

Art. 6.

*Modifica dell'articolo 4
della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, è così sostituito:

«2. I bilanci preventivi degli Enti devono essere inviati entro il 30 settembre dell'anno precedente dell'esercizio cui si riferiscono, ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo».

Art. 7.

Disposizioni applicative

1. In applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto emana disposizioni attuative del medesimo articolo.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge come modificato dalla presente legge, i Consorzi di bonifica adeguano i rispettivi Piani di classifica ai criteri medesimi ed a quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 agosto 1996

GALAN

96R0732

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 26.

Riordino delle Regole.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 76 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I***RICONOSCIMENTO**

Art. 1.

Individuazione e finalità

1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonché quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della

legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.

2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.

Art. 2.

Personalità giuridica delle Regole

1. Alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonché alle regole già disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalità giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:

- a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;
- b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;
- c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola.

3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.

Art. 3.

Procedimento per la ricostituzione delle Regole

1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni:

- a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione;
- b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;
- c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.

2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.

3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse può prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvederà a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore è tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari.

4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione.

5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.

Art. 4.

Laudo o statuto

1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola è retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini.

2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.

Capo II

PATRIMONIO ANTICO

Art. 5.

Determinazione

1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari.

2. Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti.

3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d'Ampezzo.

Art. 6.

Regime giuridico

1. Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilità dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuità tra due o più Regole.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: «Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97». Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.

Art. 7.

Mutamenti di destinazione

1. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche.

2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. È in facoltà della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.

Art. 8.

Mutamenti temporanei di destinazione

1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:

a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria;

d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.

Art. 9.

Procedimenti autorizzativi

1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola è tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico.

2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione regionale non è richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola è tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale.

4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell'annotazione, è vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.

5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma del Codice civile.

Capo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

Disposizioni generali

1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto.

2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.

3. Le Regole possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

Art. 11.

Gestione dei beni agro-silvo-pastorali

1. Le Regole curano la gestione e l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali e dei relativi prodotti secondo la consuetudine, le norme statutarie e le modalità dettate per i terreni forestali privati dalle leggi forestali statali e regionali.

Art. 12.

Forme sostitutive di gestione

1. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprietà collettiva, fino a quando la Regola non sarà in grado di riprendere la gestione.

Capo IV

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 13.

Pubblicità degli atti

1. Sono soggetti a pubblicità i seguenti atti delle Regole:

- a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
- b) la elezione degli organi;
- c) i bilanci;
- d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico;
- e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei familiari.

2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, all'albo pretorio del comune sede della Regola. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dal laudo o statuto.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede.

4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola.

5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.

Art. 14.

Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, i Comuni e le Comunità montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie.

2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito.

3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorché la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Estensione dei benefici regionali

1. Gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.

Art. 16.

Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle norme del Codice civile sulle persone giuridiche.

Art. 17.

Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni

1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. La richiesta di contributo è rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.

3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 48;
- b) la legge regionale 3 maggio 1975, n. 49;
- c) la legge regionale 2 settembre 1977, n. 51;
- d) il regolamento regionale 24 aprile 1875, n. 5.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 «Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali» iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato «Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole» con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 agosto 1996

GALAN

96R0733

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 27.**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 76 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 3, commi 29, 30 e 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, disciplina le modalità per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall'articolo 3, ai commi da 24 a 41, della citata legge statale.

Art. 2.**Ammontare del tributo**

1. L'ammontare del tributo, per l'anno solare 1997, per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti, è fissato nel modo seguente:

a) in lire 10 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 settembre 1994;

b) in lire 5 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994;

c) in lire 2 per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico in impianti autorizzati ai sensi della normativa regionale vigente;

d) in lire 5 per i rifiuti speciali del settore edilizio;

e) in lire 15 per gli altri rifiuti speciali;

f) in lire 30 per i restanti tipi di rifiuti smaltiti tal quali;

g) in lire 20 per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata secco-umido ovvero da separazione meccanica.

2. I rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti all'imposta nella misura stabilita alla lettera f) del comma 1.

3. Il tributo è determinato ai sensi dell'articolo 3 comma 29 della legge n. 549/1995.

4. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti ed i sovralli di rifiuti sottoposti al trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, per i quali non sia possibile ulteriore recupero di materia prima o di energia, nonché i fanghi palabili derivati da un processo di trattamento conferiti in discariche controllate, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari al venti per cento dell'ammontare previsto per la rispettiva tipologia di cui al comma 1.

Art. 3.**Modalità di versamento del tributo**

1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante versamento in apposito conto corrente postale.

Art. 4.**Presentazione della dichiarazione**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti soggetti all'imposta sono tenuti a produrre alla Regione, Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su apposito modello, predisposto dal medesimo Dipartimento, contenente i seguenti dati:

a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l'impianto e le generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi di società o di ente pubblico;

b) l'ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui al comma 1 dell'articolo 2;

d) l'indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione, Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, per plico postale raccomandato e fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente.

3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate omesse e come tali sanzionabili ai sensi dell'articolo 3 comma 31 della legge n. 549/1995.

Art. 5.**Accertamento delle violazioni**

1. Le violazioni alla presente legge sono accertate dai soggetti e con le modalità indicate all'articolo 3 comma 33 della legge n. 549/1995.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale da trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla redazione.

3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l'accertamento è effettuato d'ufficio.

Art. 6.**Applicazione delle sanzioni**

1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento il Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria della Regione Veneto notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria dalla legge n. 549/1995 tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento del minimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

4. Decorso tale termine senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione ai sensi del comma 3, il dirigente del Dipartimento per le finanze i tributi e la ragioneria, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, riconosca fondato l'accertamento, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Decadenza

1. L'accertamento delle violazioni deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

Art. 8.

Presunzione di conferimento

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Le province, quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano al Dipartimento competente i dati relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio 1996 - capitolo n. 196 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle province e trova allocazione nell'apposito capitolo, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi: capitolo n. 50146 «Quote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle province».

3. Una quota non inferiore al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995. Detto fondo trova allocazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi, capitolo n. 50164 che assume la seguente intestazione «Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 legge n. 549/1995».

4. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle province con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) la popolazione residente nella provincia;
- b) la quantità dei rifiuti smaltiti in ambito provinciale;
- c) una quota fissa per ciascuna provincia.

5. Gli importi da erogare alle province, ai sensi del comma 4, verranno corrisposti nel mese di giugno di ogni anno e calcolati sulla base di un acconto pari al settanta per cento di quanto previsto dal capitolo n. 50146 del bilancio regionale e del saldo relativo all'anno precedente, calcolato sul reale introito affluito sull'apposito conto corrente postale nel corso dell'anno precedente.

6. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalle leggi di settore.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 agosto 1996

GALAN

96R0734

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 35.

Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 58 del 22 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, ai componenti del Consiglio regionale è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, una diaria mensile pari al 65 per cento di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Le variazioni della diaria mensile sono accertate con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/1995, è sostituito dal seguente:

«2. Ai Consiglieri che abitano entro 25 chilometri dalla sede del Consiglio è inoltre corrisposto un rimborso forfetario mensile delle spese di trasporto pari al 15 per cento della diaria di cui al comma 1».

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/1995 è sostituito dal seguente:

«5. I Consiglieri residenti nei comuni di cui al comma 3, in alternativa al rimborso forfetario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfetaria, possono optare per l'indennità di missione di cui all'articolo 5, comma 1, per recarsi dal comune di residenza alla sede del Consiglio. I Consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfetaria, possono optare per l'indennità di missione depurata della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio; i componenti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, in caso di cessazione dalla carica, possono optare per un regime diverso da quello in godimento».

L'indennità di missione, nei casi in cui al presente comma, può essere corrisposta, senza preventiva autorizzazione per un massimo di venti giorni al mese».

4. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/1995 è sostituito dal seguente:

«7. I Consiglieri regionali hanno altresì diritto di ottenere l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale e di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della Regione».

Art. 2.

1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di compe-

tenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte della entrate proprie della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 19 agosto 1996

D'AMBROSIO

96R0765

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 4 0 9 7 *

L. 3.000